

Venerdì, 31 Luglio 2015| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio→[Control panel](#) | [Esci](#)



Prenota ora il tuo posto!

Clicca qui!

I M M I G R A Z I O N E . b i z

IL PORTALE DI RIFERIMENTO PER GLI IMMIGRATI IN ITALIA

- [Home](#)
- [Contatti](#)
- [Redazione](#)
- [Disclaimer](#)
- [Privacy](#)
- [RSS](#)
- [Newsletter](#)
- [Sostieni](#)
- [Registrati](#)

- [Archivio](#)
- [Legislazione](#)
- [Circolari](#)
- [Sentenze](#)
- [Libri](#)
- [Domande](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Servizi Demografici](#)
- [Servizio Visti](#)

Ordinanza n. 15279 del 21 luglio 2015 Corte di Cassazione

Trattenimento nel centro di identificazione ed espulsione - proroga per ulteriori trenta giorni - partecipazione necessaria del difensore e nell'audizione dell'interessato

Visita Israele

Like 2,418 people like this. Be the first of your friends.
 L'Unico Luogo Dove La Terra Parla e La Gente Ascolta





CORTE DI CASSAZIONE

La Corte, rilevato che sul ricorso n. 13683/14 proposto da ***** nei confronti del Questore Roma, Questore Siracusa e Ministero Interno il consigliere relatore ha depositato ex art. 380 bis cpc la relazione che segue.

"Il relatore Cons. XXX, letti gli atti depositati, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. osserva quanto segue.

*****. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi avverso il provvedimento del Tribunale di Roma del 19.3.14 che ha autorizzato la proroga richiesta dal Questore di Roma del provvedimento di trattenimento presso il Centro di permanenza temporanea di Ponte Galeria per ulteriori trenta giorni.

L'amministrazione non si è costituita.

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione del contraddittorio per non essere stato messo in condizione di partecipare all'udienza e di non avere tempestivamente conosciuto la richiesta di proroga.

Con il secondo motivo lamenta la mancanza di motivazione sulla eccezione sollevata di violazione del contraddittorio.

I due motivi da esaminarsi congiuntamente sono fondati.

Invero questa Corte ha ripetutamente chiarito che al procedimento giurisdizionale di decisione sulla proroga del trattenimento dello straniero nel centro di identificazione ed espulsione ai sensi dell'art. 21, comma 2, e art. 28, comma 2, del d.lgs. 29 gennaio 2008, n. 25, nonché dell'art. 14, comma 6, del d.lgs. 1998, n. 286, devono essere applicate le stesse garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell'audizione dell'interessato, che sono previste dall'art. 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, interpretato in modo costituzionalmente orientato, per il procedimento di convalida della prima frazione temporale del trattenimento, cui gli artt. 21 e 28 richiamati rinviano. (Cass 13117/11).

Nel caso di specie pertanto si sarebbe dovuto mettere lo straniero in condizione di partecipare all'udienza e di essere sentito. L'eccezione della difesa sollevata in tal senso all'udienza camerale doveva essere accolta o quanto meno si sarebbe dovuto motivare circa le ragioni che ostavano al detto accoglimento; circostanza invece non avvenuta non rinvenendosi nel provvedimento alcuna argomentazione sul punto.

In conclusione ricorrono i requisiti di cui all'art. 375 cpc per la trattazione in camera di consiglio.

P.Q.M.

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.

Considerato:

- che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;
- che pertanto il ricorso va, accolto con conseguente cassazione del decreto impugnato;
- che, sussistendo i requisiti di cui all'art. 384 cpc, va disposto l'annullamento del provvedimento di proroga del trattenimento presso il CIE;
- che alla soccombenza segue la condanna dell'Amministrazione intimata al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il decreto impugnato e dispone l'annullamento del provvedimento di proroga del trattenimento presso il CIE; condanna l'amministrazione al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in euro 2200,00 oltre euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e spese forfettarie nonché al pagamento delle spese del giudizio di primo grado liquidate in euro 1200,00 oltre euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese forfettarie.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
21 luglio 2015

[Ordinanza n. 10055 del 19 giugno 2012 Corte di Cassazione](#)

Martedì, 21 Luglio 2015

Nuova Offerta

Formativa

5 Facoltà, 22 Corsi di Laurea
Vieni a conoscere la nuova
Offerta!



News



[No all'espulsione dello straniero solo perchè senza permesso di soggiorno](#)

Due cittadine kosovare madre e figlia, hanno proposto ricorso davanti al giudice di pace di Mantova avverso i decreti di...

[Leggi tutto »](#)

[Si applica da oggi il nuovo Regolamento Eurodac \(603/2013\)](#)

Da oggi 20 luglio 2015 inizia ad applicarsi il nuovo Regolamento (603/2013), che istituisce l'«Eurodac» per il confronto...

[Leggi tutto »](#)

[Ungheria. La costruzione del muro lungo il confine con la Serbia](#)

In Ungheria sono partiti i lavori in contemporanea da 12 differenti località per la costruzione del muro lungo il ...

[Leggi tutto »](#)

[Terminato il regime transitorio per l'accesso dei cittadini croati al lavoro subordinato in Italia](#)

Come è noto dal 1° luglio 2013 la Croazia fa parte dell'Unione europea e quindi in base alle vigenti disposizioni ...

[Leggi tutto »](#)

[Illegittima la revoca della carta di soggiorno per extracomunitari per assenza di reddito](#)

Il Tribunale amministrativo della Lombardia con sentenza n. 1477 del 26 giugno 2015, accogliendo il ricorso di un ...

[Leggi tutto »](#)

[Accoglienza per i profughi e più rimpatri di clandestini](#)

Nel corso del Festival del Lavoro sul tema immigrazione tenutosi a Palermo, il ministro dell'interno Angelino Alfano ha ...

[Leggi tutto »](#)



**Trova o offri un
passaggio in auto**

Milano - Bologna

11 € ▶

Napoli - Roma

12 € ▶

Roma - Bari

25 € ▶

Milano - Roma

32 € ▶

**...e moltissime
altre tratte!**

Bla Bla Car

**Iscriviti
gratis**

Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2015 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0.1 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) | [Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#) | [Contatti](#)